

Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - volontario ("ad nutum") - preavviso – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10852 del 25/05/2016

Sospensione durante il decorso della malattia del lavoratore - Obbligo di comunicare al lavoratore la necessità di riprendere servizio - Esclusione - Principi di correttezza e buona fede - Irrilevanza - Fattispecie.

Alla malattia del lavoratore consegue di diritto la sospensione del rapporto, compreso il decorso del preavviso, per tutto il suo protrarsi, a prescindere dalla dichiarazione aziendale di volersene avvalere, e, ugualmente, il sinallagma funzionale del rapporto riprende senza alcuna sollecitazione datoriale dopo la cessazione dello stato morboso, sicché va escluso operino al riguardo, in attuazione dei principi di correttezza e buona fede, obblighi d'informazione datoriali, trattandosi di effetti giuridici previsti direttamente dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di appello, proposto da lavoratrice licenziata per giusta causa dopo che era stata in malattia, con sospensione del preavviso relativo ad un primo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, e non era rientrata al lavoro, senza giustificazioni per l'assenza, allo scadere del periodo coperto da certificazione medica).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10852 del 25/05/2016